



STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PER LA LOTTA CONTRO L'AIDS MACERATA – ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

ARTICOLO 1

Costituzione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile, della legge n. 266/91 e del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e integrazioni, l'organizzazione di volontariato denominata Associazione Nazionale per la Lotta Contro l'AIDS Macerata - Organizzazione di volontariato, in breve ANLAIDS MACERATA - ODV da ora in avanti denominata "Associazione", con sede legale nel comune di Macerata in C.da Alberotondo 32. Essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia di organizzazioni di volontariato.

L'utilizzo nella denominazione della locuzione "organizzazione di volontariato" o dell'acronimo "ODV" è strettamente legato all'iscrizione nel registro regionale del volontariato, fino a che questo sarà in vigore, e all'iscrizione al Registro Unico del Terzo Settore, quando questo sarà operativo. Pertanto qualora, per qualsiasi causa, l'Associazione non sia più iscritta all'uno o all'altro registro, dovrà eliminare tali diciture dalla denominazione sociale. E' fatto divieto di utilizzare il riferimento a "organizzazione di volontariato" in assenza dell'iscrizione al Registro regionale del volontariato o al Registro unico del terzo settore.

L'Associazione potrà inoltre istituire sedi secondarie in località diverse con delibera dell'Assemblea dei soci su proposta dell'Organo di amministrazione.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

L'Associazione è dotata di proprio codice fiscale n. 93077860430.

ARTICOLO 2

Carattere dell'Associazione

L'Associazione è una struttura democratica, apolitica e apartitica, è costituita da un numero di soci non inferiore a quello previsto dall' art.32 del Codice del terzo settore, svolge attività di volontariato principalmente attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi associati e svolge attività senza fini di lucro anche indiretto.

L'Associazione gode di autonomia patrimoniale, economica, finanziaria e organizzativa.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Paoli Antonelli Lorenzo

Uberti



L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni, enti, reti aventi scopi analoghi.

ARTICOLO 3

Durata dell'Associazione

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4

Scopi e attività dell'Associazione

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale in particolare ha lo scopo di promuovere lo sviluppo e la diffusione della ricerca di base, clinica e sociale nel campo dell'infezione da HIV e delle patologie ad essa correlate; di promuovere la prevenzione; di favorire il miglioramento dell'assistenza socio sanitaria a favore delle persone sieropositive e delle loro famiglie; di combattere lo stigma ed ogni forma di discriminazione.

L'Associazione condivide i medesimi scopi e principi, che consegue con le medesime modalità, dell'ANLAIDS, Associazione non lucrativa di utilità sociale avente personalità giuridica per effetto del D.P.R. 27.01.1988, con sede in Roma.

L'Associazione svolge in via principale e, prevalentemente in favore di terzi, le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati:

- b) Interventi e prestazioni sanitarie;
- c) Prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- h) Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- n) Cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- u) Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- w) Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Peoli Martorelli Lorenza

Alberici



L'Associazione, per il perseguimento dello scopo sociale e compatibilmente con le attività di interesse generale elencate, potrà svolgere le seguenti attività specifiche:

- Contributo alla informazione e all'aggiornamento di personale socio-sanitario impegnato per le differenti esigenze delle persone con HIV/AIDS, nonché dei volontari preparati per le differenti esigenze dell'Associazione;
- Gestione di iniziative in proprio, collaborando con Enti pubblici, nazionali e locali, e con organismi del terzo settore per lo studio e per la progettazione di interventi atti a migliorare la prevenzione dell'infezione da HIV e delle infezioni a trasmissione sessuale;
- Sostegno della ricerca nel campo dell'infezione da HIV/AIDS, attraverso co-finanziamento di progetti, erogazione di borse di studio e premi, organizzazione e patrocinio a congressi e corsi di formazione;
- Diffusione di informazione scientifica, sociale e sanitaria;
- Promozione della sensibilizzazione della pubblica opinione con particolare riferimento alla lotta alla discriminazione, attraverso iniziative condotte autonomamente o in collaborazione con il Servizio Sanitario Nazionale e Regionale, le Università, gli Istituti di Ricerca, Enti della Pubblica Amministrazione, Enti, Organizzazioni ed Associazioni private;
- Attività in ambito assistenziale, socio sanitario, educativo, di formazione e prevenzione rivolte a popolazioni di PVS, sia autonomamente che in collaborazione con Enti pubblici ed Organizzazioni ed Associazioni del terzo settore;
- Sostegno e accompagnamento morale, sociale e economico a persone in situazioni di disagio affette da HIV e alle loro famiglie;
- Attività finalizzate alla tutela dei diritti delle persone con HIV, soprattutto in relazione al diritto alle cure e alla lotta all'emarginazione sociale, sia autonomamente che in collaborazione con Servizi socio-sanitari pubblici e Organizzazioni e Associazioni del terzo settore, con la finalità di sviluppare la consapevolezza nelle persone affette da HIV/AIDS dei loro diritti.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore e nel rispetto dei criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale, potrà svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime e coerenti sia con le finalità che con le attività di interesse generale dell'Associazione. Sarà cura dell'Organo di amministrazione definire tipologia e modalità di svolgimento delle predette attività diverse. L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse nella relazione al bilancio d'esercizio o nella relazione di missione.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l'Associazione ricerca e incentiva la partecipazione volontaria e gratuita di persone che ne condividano la visione, fondata su criteri di solidarietà, equità sociale e pari opportunità.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere, e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili che immobili; fare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere, fermo restando il rispetto delle norme civilistiche e fiscali che disciplinano le organizzazioni di volontariato e delle tipologie di entrate previste nel presente statuto.

Paoli Montoulli Lorenzo

Paoli



ARTICOLO 5
Requisiti dei soci

Possono essere soci dell'Associazione persone fisiche di sentimenti e comportamento democratici, senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione. Il numero è illimitato.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dall'Organo di amministrazione in un apposito registro, disponibile per la consultazione da parte dei soci.

ARTICOLO 6
Ammissione e diritti dei soci

L'ammissione dei soci è libera.

La domanda di ammissione da parte dell'aspirante socio deve essere rivolta all'Organo di amministrazione e deve contenere l'impegno ad osservare il presente statuto, l'eventuale regolamento interno e le disposizioni adottate dagli organi associativi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati.

In caso di diniego, l'Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, in occasione della successiva convocazione.

Le iscrizioni decorrono dalla data in cui la domanda è accolta.

La domanda di ammissione presentata da coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età, dovrà essere firmata da un genitore o da chi ne fa le veci.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo fermo restando, in ogni caso, il diritto di recesso.

L'adesione all'Associazione garantisce all'associato il diritto di voto in Assemblea, a quelli maggiori di età, il diritto a proporsi quale candidato all'elezione degli organi sociali.

ARTICOLO 7
Soci

L'Associazione è costituita da tutti coloro che pagano la quota associativa stabilita dall'Assemblea dei soci, nei termini e con le modalità fissate dall'Organo di amministrazione.

In particolare i soci hanno diritto di partecipare alla vita dell'Associazione ed a stabilire la struttura e indirizzi mediante il voto espresso in Assemblea.

Paoli Martoulli Lorenzo

Wolke



ARTICOLO 8
Doveri dei soci

L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle norme del presente statuto e delle deliberazioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

In particolare il socio deve mantenere un comportamento corretto sia nelle relazioni interne con gli altri soci che con i terzi e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'Associazione.

ARTICOLO 9
Sanzioni disciplinari

Al socio che non osservi lo Statuto, l'eventuale regolamento e le disposizioni emanate dall'Organo di amministrazione nell'ambito dei suoi poteri, si rende responsabile di infrazioni disciplinari o comunque nuoccia col suo comportamento al buon nome dell'Associazione potranno essere inflitte dall'Organo di amministrazione le seguenti sanzioni:

- a) richiamo scritto per le infrazioni disciplinari lievi;
- b) sospensione dell'esercizio dei diritti di socio;
- c) espulsione.

Contro le decisioni dell'Organo di amministrazione in materia disciplinare, che dovranno contenere la motivazione, è ammesso ricorso all'Assemblea. In tale eventualità l'efficacia dei provvedimenti di cui sopra è sospesa fino alla pronuncia dell'Assemblea.

Il ricorso dovrà essere presentato, con i motivi, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento all'interessato.

Le deliberazioni dell'Assemblea dovranno essere emanate nel termine massimo di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, e comunicate per conoscenza all'Organo di amministrazione ed ai soci interessati, entro 60 giorni.

ARTICOLO 10
Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni da comunicarsi per iscritto almeno un mese prima dello scadere dell'anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione;
- d) per mancata corresponsione della quota associativa da versarsi entro l'anno solare di riferimento e comunque non oltre i quattro mesi successivi;
- e) per morte.

Paoli Martorelli Lorenzo

5
Di Stefano



ARTICOLO 11
Organi dell'Associazione

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea Generale dei soci;
- l'Organo di amministrazione;
- l'Organo di controllo (se nominato)
- l'Organo di revisione legale dei conti (se nominato)

Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito ed attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell'interesse dell'Associazione salvo quanto disposto dal D.lgs. 117/2017.

L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

I membri degli organi dell'Associazione che dovessero incorrere in una delle sanzioni disciplinari previste nel presente Statuto, divenuta definitiva in seguito alla pronuncia dell'Assemblea dei soci, decadono automaticamente dall'incarico ricoperto.

ARTICOLO 12
Partecipazione all'Assemblea

L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.

In questa sede vengono determinati gli orientamenti generali dell'Associazione e vengono prese le decisioni fondamentali di indirizzo cui debbono attenersi tutti gli organi sociali.

Hanno diritto di voto all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci dell'Associazione.

L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo, secondo i tempi e le modalità previsti nell'art. 30 del presente statuto.

L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione dell'Organo di amministrazione;
- b) su richiesta indirizzata al Presidente da almeno un terzo dei soci.

ARTICOLO 13
Convocazione dell'Assemblea

La convocazione dei soci per le Assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice o per posta elettronica e, laddove l'Associazione disponga di locali per le attività, per affissione nella Sede sociale.

L'avviso di convocazione dovrà essere inviato ed affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà specificare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Qualora l'Organo di amministrazione non provveda entro trenta giorni alla convocazione dell'Assemblea ordinaria o dell'Assemblea straordinaria, richiesta dai soci, la convocazione potrà essere indetta dall'Organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

In caso di dimissioni dell'Organo di amministrazione, l'Assemblea straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dalla data delle dimissioni, a cura dell'Organo di amministrazione dimissionario o, in difetto, dall'Organo di controllo o di revisione dei conti se nominato.

Peoli Maurizio Lorenza

Albini

10. Apr

ARTICOLO 14

Costituzione e deliberazioni dell'Assemblea

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza in proprio o per delega di almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione essa è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti.

L'Assemblea in sede straordinaria viene indetta in un'unica convocazione ed è validamente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei soci.

E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio.

Ogni socio non può avere più di tre deleghe.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente, e qualora fosse necessario, da persona designata dall'Assemblea.

I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti.

Il verbale dell'Assemblea figurerà nell'apposito libro sociale ed un estratto dello stesso sarà affisso nei locali della sede sociale.

Il Presidente ha inoltre la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un notaio per redigere il verbale dell'Assemblea, fungendo questi da segretario.

L'Assemblea ordinaria delibera, sia in prima che in seconda convocazione con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi.

In caso di parità di voti l'Assemblea deve essere chiamata subito a votare una seconda volta.

L'Assemblea straordinaria delibera, con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio è necessario il voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

La partecipazione all'Assemblea e/o la votazione possono avvenire anche attraverso strumenti telematici, anche a distanza, che consentano l'individuazione univoca del partecipante/votante e adeguati sistemi di sicurezza secondo le modalità stabilite nel regolamento e le decisioni e indicazioni dell'Organo di amministrazione in fase di convocazione.

ARTICOLO 15

Forma di votazione dell'Assemblea

Le votazioni dell'Assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto.

L'elezione degli organi sociali è normata da apposito regolamento proposto dall'Organo di amministrazione e discusso ed approvato dall'Assemblea in occasione della seduta elettorale.

In caso di votazione a scrutinio segreto il Presidente nominerà fra i presenti una commissione di scrutatori composta da tre persone.

Qualora si proceda al rinnovo delle cariche sociali, tra gli scrutatori non dovranno essere presenti candidati alle elezioni.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto a un voto, qualunque sia la sua quota di adesione.

Pao li Kertoulli Lorenz

W. Kertoulli

1

1997



ARTICOLO 16
Compiti dell'Assemblea

All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

In sede ordinaria:

- a. Discutere e deliberare sul bilancio e sulla relazione consuntiva dell'Organo di amministrazione;
- b. Eleggere e revocare i componenti degli organi sociali e l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione dei conti qualora previsti;
- c. Fissare, su proposta dell'Organo di amministrazione, la quota associativa e gli eventuali contributi associativi;
- d. Approvare l'eventuale regolamento interno predisposto dall'Organo di amministrazione;
- e. Deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;
- f. Deliberare su altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- g. Discutere e deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

In sede straordinaria:

- a. Deliberare sulla trasformazione, fusione, scissione e scioglimento dell'Associazione;
- b. Deliberare sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;
- c. Deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario e di interesse generale posto all'ordine del giorno;

E' in facoltà dei soci, purché la relativa richiesta scritta, sottoscritta da almeno un quinto dei soci, pervenga all'Organo di amministrazione entro un mese precedente la data dell'Assemblea, ottenere l'inclusione di argomenti da porre all'ordine del giorno dell'Assemblea.

ARTICOLO 17
Compiti dell'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è responsabile verso l'Assemblea dei soci della gestione dell'Associazione ed ha il compito di:

- Convocare l'Assemblea;
- Predisporre il programma annuale di attività da sottoporre all'Assemblea;
- Predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea;
- Dare esecuzione alle delibere assembleari;
- Predisporre la relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi raggiunti da sottoporre all'Assemblea;
- Ratificare o respingere i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- Deliberare su qualsiasi questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative del caso;
- Predisporre il bilancio consuntivo, e il bilancio sociale (quando redatto), da sottoporre all'Assemblea;

Paoli Hestorelli Lorusso





- 
- Definire tipologie e modalità di svolgimento delle attività diverse secondarie e strumentali alle attività di interesse generali;
 - Documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 6 D.lgs. 117/2017 eventualmente svolte, nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.
 - Deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - Dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente o da qualsiasi componente dell'Organo di amministrazione;
 - Procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
 - In caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
 - Deliberare l'accettazione delle domande di ammissione di nuovi soci e la cancellazione dei soci morosi;
 - Deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci;
 - Redigere l'eventuale regolamento interno;
 - Procedere a tutti gli adempimenti concernenti l'avvio e l'interruzione di rapporti di collaborazione e dipendenza;
 - Irrogare le sanzioni disciplinari.

ARTICOLO 18

Composizione dell'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione è formato da tre a cinque componenti nominati dall'Assemblea ordinaria che provvede altresì alla nomina di un componente supplente.

L'Organo di amministrazione, deve essere composto da soci e dura in carica 5 anni.

Al termine del mandato gli amministratori possono essere rieletti.

Esso elegge nel suo seno: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere economo. Le funzioni di Segretario e di Tesoriere possono coincidere con altre cariche. In caso di dimissioni, decesso, decadenza o altro impedimento di uno o più dei suoi membri, purché meno della metà, subentrano i membri supplenti o in mancanza, i soci che hanno riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo eletto nelle elezioni dell'Organo di amministrazione.

A parità di voti la nomina spetta al socio che ha la maggiore anzianità di iscrizione.

Chi subentra in luogo di componente cessato dura in carica per lo stesso residuo periodo durante il quale sarebbe rimasto in carica il componente cessato.

Nel caso di dimissioni dell'Organo di amministrazione, durante il periodo intercorrente fra tali dimissioni e la nomina del nuovo Organo di amministrazione, l'Organo di amministrazione dimissionario resta in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

Si considera dimissionario l'intero Organo di amministrazione qualora siano dimissionari almeno la metà più uno dei membri.

L'Organo di amministrazione può sfiduciare a maggioranza qualificata di 2/3 dei suoi componenti effettivamente in carica, il Presidente. In caso di sfiducia o dimissioni del Presidente, L'Organo di

Peoli Kortoulhi Lorenzo





amministrazione, a maggioranza qualificata della metà più uno dei suoi componenti effettivamente in carica, procede alla sua sostituzione, salvo casi di particolare gravità per cui si ritenga necessaria la convocazione di un'Assemblea ordinaria.

Il componente assente, senza giustificato motivo, per tre riunioni consecutive o comunque per sei riunioni nell'arco di un anno, viene dichiarato decaduto.

I membri dell'Organo di amministrazione possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.

ARTICOLO 19

Riunioni dell'Organo di amministrazione

L'Organo di amministrazione si riunisce sempre in unica convocazione ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando lo richiedano due componenti.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione devono essere convocate dal Presidente mediante avviso scritto (anche posta telematica), o mediante comunicazione attraverso mezzi telematici e social media approvati dall'Assemblea, almeno cinque giorni prima, rendendo noti gli argomenti posti all'ordine del giorno.

In caso di urgenza la convocazione può avvenire mediante comunicazione telefonica o posta telematica senza il rispetto del termine sopradDETTO. In particolari casi di necessità ed urgenza le consultazioni telefoniche o per posta telematica possono assumere a tutti gli effetti valore di riunioni dell'Organo di amministrazione qualora vengano sentiti tutti i membri dell'Organo di amministrazione e vengano ratificate a verbale alla prima riunione successiva da tenersi entro un breve lasso di tempo, ferme restando le maggioranze previste.

Le riunioni dell'Organo di amministrazione sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da un componente designato dai presenti.

L'Organo di amministrazione può riunirsi anche per via telematica.

L'Organo di amministrazione delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

Le sedute e le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono fatte constare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

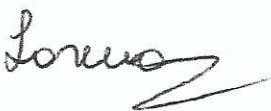
Gli Amministratori sono tenuti a mantenere la massima segretezza sulle discussioni e decisioni dell'Organo di amministrazione.

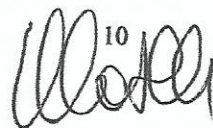
Soltanto l'Organo di amministrazione con specifica delibera ha facoltà di rendere note quelle deliberazioni per le quali sia opportuno e conveniente dare pubblicità all'esterno.

Il rappresentante dell'Organo di controllo o di revisione dei conti, qualora previsti, deve essere invitato alle riunioni dell'Organo di amministrazione con facoltà di parola, ma senza diritto di voto.

L'Organo di amministrazione, qualora lo ritenga opportuno, potrà invitare, a scopo consultivo, alle sue riunioni persone particolarmente competenti sugli argomenti da discutere.

L'Organo di amministrazione, nell'esercizio delle sue funzioni può avvalersi della collaborazione di commissioni consultive o di studio nominate dall'Organo di amministrazione stesso, composte da soci e non soci. L'Organo di amministrazione può attribuire, a mezzo del Presidente, anche a terzi, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Enli Kestorelli 

 10





ARTICOLO 20

Compiti del Presidente

Il Presidente, eletto in seno all'Organo di amministrazione, rappresenta, agli effetti di legge, di fronte a terzi ed in giudizio, l'Associazione stessa.

Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.

Il Presidente sovrintende in particolare l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di amministrazione.

Il Presidente può delegare ad uno o più amministratori parte dei suoi compiti, in via transitoria o permanente.

In caso di necessità, può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 20 giorni alla ratifica dell'Organo di amministrazione.

In caso il Presidente sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni lo stesso viene sostituito dal Vice-Presidente in ogni sua attribuzione.

Il solo intervento del Vice-Presidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento momentaneo del Presidente.

ARTICOLO 21

Segretario dell'Associazione

Il Segretario dirige gli uffici dell'Associazione, cura il disbrigo degli affari ordinari, svolge ogni altro compito a lui demandato dalla Presidenza o dall'Organo di amministrazione dai quali riceve direttive per lo svolgimento dei suoi compiti.

In particolare redige i verbali dell'Assemblea dei soci e dell'Organo di amministrazione, attende alla corrispondenza, cura la tenuta del libro dei soci, trasmette gli inviti per le adunanze dell'Assemblea, provvede ai rapporti tra l'Associazione e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali e gli altri enti in genere.

ARTICOLO 22

Il Tesoriere-Economo

Il Tesoriere Economo cura la gestione amministrativa dell'Associazione e ne tiene idonea contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone il bilancio consuntivo accompagnandolo da apposita relazione.

ARTICOLO 23

Organo di controllo e revisione legale dei conti

L'Organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea dei soci per scelta o al ricorrere dei requisiti previsti dall'art.30 del Codice del Terzo Settore. Esso resta in carica 5 anni.

Paolo Mantovelli Lorenza

[Signature]



I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'articolo 31, comma 1 D.lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale, quando ne sia obbligatoria l'elaborazione ex art. 14 D.lgs. 117/2017, sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Ai componenti dell'Organo di controllo che siano in possesso dei requisiti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile può essere attribuito un compenso per la carica ricoperta.

ARTICOLO 24

Libri sociali

L'Associazione ha obbligo della tenuta dei seguenti libri sociali:

- a) Il libro degli associati;
- b) Il libro dei volontari che svolgono le attività in modo non occasionale;
- c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione o di eventuali altri organi sociali.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) sono tenuti a cura dell'Organo di amministrazione. I libri di cui alla lettera d), sono tenuti a cura dell'Organo cui si riferiscono.

Il socio ha diritto di esaminare i libri sociali, anche chiedendone un estratto, presentando apposita istanza scritta all'Organo di amministrazione. L'Organo di amministrazione ha il dovere di rispondere entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta. Contro il diniego di accesso è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

Prof. Montanelli - Socio

M. ...



Il
a
n
Il
d
fi

L
-
-
-

ARTICOLO 25
Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga all'Associazione a qualsiasi titolo, consentito dalla legge, nonché da tutti i diritti, previsti dalla normativa vigente, a contenuto patrimoniale e finanziario della stessa.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è destinato ad assicurare l'esercizio dell'attività statutaria, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 26
Entrate dell'Associazione

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dalla quota associativa da versarsi all'Associazione nella misura fissata dall'Assemblea ordinaria;
- Da eventuali contributi ordinari da stabilirsi annualmente dall'Assemblea ordinaria su proposta dell'Organo di amministrazione;
- Da eventuali contributi straordinari, deliberati dall'Assemblea in relazione a particolari
- Da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti in genere;
- Da introiti di manifestazioni e da raccolte pubbliche effettuate in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- Da azioni promozionali e ogni altra iniziativa consentita dalla legge;
- Da donazioni e lasciti;
- Da contributi di imprese e privati;
- Da rimborsi derivanti da convenzioni;
- Da proventi derivanti dalle attività previste dall'art. 84 del Codice del Terzo settore;
- Da proventi da attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore;
- Da ogni altra entrata prevista dal Codice del Terzo settore e successive modificazioni.

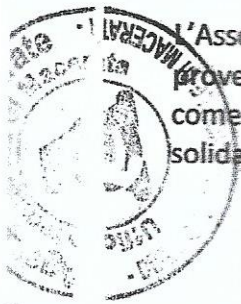
ARTICOLO 27
Destinazione degli avanzi di gestione

All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Più in dettaglio, in base alle disposizioni dell'art. 8 D.lgs. 117/2017, all'Associazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Peoli Pietrocelli Lorenza

13
Pietrocelli





L'Associazione ha l'obbligo di impiegare il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per la realizzazione delle attività di interesse generale come previste dal presente statuto, ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 28

Durata del periodo di contribuzione

La quota associativa annuale è dovuta per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

ARTICOLO 29

Diritti dei soci al patrimonio sociale

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborsi ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari ed a quelli annuali.

I versamenti al patrimonio sociale possono essere di qualsiasi entità, fatti salvi i versamenti minimi stabiliti per l'ammissione e l'iscrizione annuale, e sono comunque a fondo perduto.

I versamenti non sono quindi rivalutabili, né ripetibili in nessun caso. In caso di scioglimento dell'Associazione, in caso di morte, di recesso o di esclusione dall'Associazione non può pertanto farsi luogo al rimborso di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al patrimonio sociale.

Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi. Tali quote non possono essere trasmesse né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi, né a causa di morte.

ARTICOLO 30

Bilanci

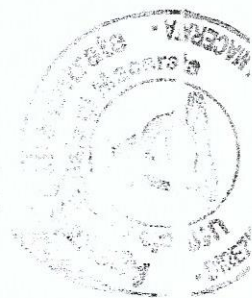
L'esercizio sociale inizia il 1 gennaio di ogni anno e termina il 31 dicembre.

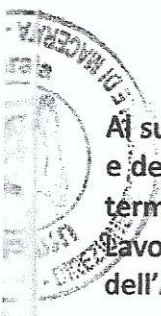
Per ogni esercizio dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea ordinaria dei soci entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque non oltre il 30 giugno dell'esercizio successivo. Tale data rappresenta altresì il termine ultimo per il deposito del bilancio approvato al Registro unico nazionale del Terzo settore, a cura degli amministratori, salvo diversa indicazione prevista dalle linee guida ministeriali.

I bilanci con i relativi allegati, debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei dieci giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, consentendone l'esame a tutti quei soci che lo richiedano.

Paoli Montorelli Lorenz

14





Al superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del D.lgs. 117/2017, dovrà essere redatto, approvato e depositato presso il Registro Unico del Terzo Settore il bilancio sociale, con le stesse modalità e termini del bilancio di esercizio, nel rispetto delle linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. Lo stesso dovrà essere pubblicato sul sito internet dell'Associazione.

ARTICOLO 32

Dipendenti

Per lo svolgimento delle proprie attività, l'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti previsti dall'art.33 del Codice del terzo settore e necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta. I dipendenti e collaboratori non possono essere volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla Legge e da apposito regolamento adottato dall'organizzazione.

ARTICOLO 34

Assicurazioni

Gli aderenti all'Associazione che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono assicurati per malattie e infortunio connessi con le attività di volontariato e per la responsabilità civile verso terzi.

ARTICOLO 35

Scioglimento e liquidazione dell'Associazione

In caso di scioglimento per qualsiasi causa l'Assemblea designerà uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Fino a quando non sarà operativo il Registro Unico del Terzo Settore, continuandosi ad applicare la legge 266/91, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore individuata dall'Assemblea, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Con l'entrata in funzione del Registro Unico del Terzo Settore, invece, il netto risultante della liquidazione sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore individuati dall'Assemblea.

Paolo Mantovelli Lorenzini

15





ARTICOLO 36

Clausola compromissoria

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzione o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa a giudizio di un arbitro amichevole che giudicherà secondo equità e senza formalità di rito, dando luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell'arbitro provvederà il Presidente del Tribunale competente per la sede dell'Associazione.

ARTICOLO 37

Rinvio

Per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle disposizioni di cui alla legge 266/91, finché applicabile, al D. lgs 117/2017, alle altre norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.

Eoli Kartoulli Lorenz

16
Wolff